



**Partners associati:**  
Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

**Professional partners:**  
Arveti D.ssa Nives  
Camprostrini Rag. Barbara  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Olivetti Dott. Marcello  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Scassa D.ssa Sara  
Sega D.ssa Barbara  
Barretta Dott. Stefano  
Freddi D.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
Telefono 0376369448 224070/1  
Telefax 0376/369449  
Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
Email: [stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

**Mantovani & Associati**



Studio Professionale Certificato ISO  
9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005



## CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2021 n. 34

### Valutazione delle Rimanenze Finali

**Adempimenti Libro Inventari  
Rivalutazione dei Beni**



## **IL PENSIERO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO**

**“I costi indiretti di produzione devono essere necessariamente compresi nel costo delle rimanenze di magazzino”**

A stabilirlo è stata la **sentenza n. 19749, depositata dalla Cassazione ieri, 12 luglio 2021.**

A tal fine è necessario ricordare che la corretta esposizione dei criteri di valutazione e, di conseguenza, degli importi delle rimanenze finali di magazzino è un obbligo cogente e non derogabile di tutti i contribuenti e deve trovare la sua evidenza:

- a) **Per le società di capitali:** sia nella Nota Integrativa che nel Libro degli Inventari
- b) **Per tutti gli altri soggetti:** nel Libro degli Inventari

Il mancato e corretto adempimento implica possibili gravi conseguenze ai fini accertativi.

Un elemento controverso ha sempre riguardato le modalità di valutazione dei prodotti in corso di lavorazione e dei prodotti finiti di produzione interna, tema ora affrontato nel dettaglio dalla citata Sentenza della Cassazione.

Ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., le rimanenze sono iscritte “al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1)” e “i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”. Peraltro, secondo l'art. 2426 comma 1 n. 1 c.c., “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato”.

Sotto il profilo fiscale, l'art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR stabilisce che “si comprendono nel costo (dei beni, ndr) anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. ... Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto”.

Sulla base di tali disposizioni, e nel caso esaminato dalla Sentenza in discussione, la Commissione Tributaria Regionale aveva affermato che, nella valutazione delle rimanenze, la società contribuente **aveva la mera facoltà di computare i costi indiretti di produzione** e non, invece, l'obbligo di considerarli (a differenza degli oneri accessori di diretta imputazione, che sono necessariamente da ricomprendere nel costo dei beni).

I giudici di legittimità hanno cassato la sentenza, **ritenendo l'argomentazione suesposta errata.**



In precedenza, la Cassazione n. 27334/2020 ha stabilito che “secondo la disciplina civilistica, le rimanenze finali sono ... valutate con il criterio del costo che, in base alle modalità di reperimento del bene, si distingue in costo di acquisto e in costo di produzione.

Viene ricordato infatti che nel costo di acquisto **“si computano, oltre al prezzo effettivo di acquisto, anche i costi accessori, ossia quelli direttamente imputabili al contratto di acquisto, nonché quelli di diretta imputazione (tra i quali rientrano oneri fiscali e doganali, spese di imballaggio, trasporto e spese di assicurazione, costi di intermediazione).**

Il costo di produzione, invece, comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (cd. costi diretti), attraverso la tecnica del cd. costo base (direct costing), costituiti dai costi dei materiali utilizzati, dagli imballaggi e dalla manodopera diretta impiegata, e può anche comprendere altri costi di indiretta imputazione (cd. costi indiretti), per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto in base a determinati parametri (cost drivers) (quali le ore di mano d’opera, le ore macchina), relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato, rappresentati da spese generali di produzione comuni a più prodotti (manodopera indiretta, ammortamenti, manutenzioni e riparazioni, materiali di consumo utilizzati, consumi di energia)”.

**La stessa pronuncia ha statuito che l’iscrizione “al costo di produzione ... non costituisce una mera facoltà, ma rappresenta piuttosto applicazione del principio civilistico della rappresentazione veritiera e corretta”.**

In altre parole, secondo la sentenza di ieri, le disposizioni sopra citate non attribuiscono una mera facoltà di considerare i costi indiretti, ma devono essere lette in base ai principi di redazione del bilancio di cui all’art. 2423-bis c.c., che, nella formulazione all’epoca vigente, stabiliva che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. A tale disposizione si aggiunge il principio generale di cui all’art. 2423 comma 2 c.c., secondo il quale “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. La Cassazione cita, poi, l’OIC 13, **secondo cui devono essere esclusi dalla valutazione delle rimanenze le spese generali e amministrative** (in quanto non costituiscono oneri specificatamente sostenuti per portare le rimanenze al loro attuale sito e condizione, ma si riferiscono a funzioni comuni dell’impresa nella sua interezza) e i costi di distribuzione (in quanto si riferiscono a una fase successiva alla produzione).

La detta Sentenza afferma anche che, d’altro canto, nella formazione di un bilancio veritiero e corretto – rispettoso dei criteri di valutazione prudenziale, ma anche della funzione economica dei prodotti in magazzino – l’imprenditore ha il dovere (e non solo la facoltà) di considerare anche quegli oneri di indiretta imputazione che abbiano incrementato la loro utilità o funzionalità originaria rispetto ai valori iniziali.

In conclusione, secondo la Suprema Corte di Cassazione, **la mancata considerazione degli oneri indiretti nel costo di produzione non è una mera facoltà dell’imprenditore, ma – piuttosto – presuppone un concreto accertamento dei costi che devono essere considerati e di quelli che, al contrario, non devono computarsi, trattandosi di spese generali e amministrative o di vendita.**



## **DATI DA INSERIRE NEL LIBRO INVENTARI PER CHI HA EFFETTUATO LA RIVALUTAZIONE DEI BENI NEL BILANCIO 2020**

Si ricorda che per tutte le aziende che hanno provveduto ad inserire nel Bilancio relativo al 2020 la rivalutazione dei beni aziendali, l'art. 11 del Legge 342 del 2000, espressamente richiamato dall'art. 110 del DI 104 del 2020 prevede che

**NEL LIBRO DEGLI INVENTARI RELATIVO AI RIPORTI DELLE RISULTANZE DEL BILANCIO 2020  
VADANO INDICATI E RIPRODOTTI:**

**IL CRITERIO DI RIVALUTAZIONE:**  
PREZZO DI MERCATO O VALORE D'USO

**IL METODO DI RIVALUTAZIONE ADOTTATO:**  
RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO, STORNO DEI FONDI AMMORTAMENTO O  
RIVALUTAZIONE SIA DEL COSTO STORICO CHE DEI FONDI DI AMMORTAMENTO

**UN PROSPETTO ANALITICO:**  
CHE COMPRENDA LA INDICAZIONE DEL COSTO STORICO, DELLE EVENTUALI PRECEDENTI  
RIVALUTAZIONI E L'IMPORTO DELLA RIVALUTAZIONE ATTUALE E LA INDICAZIONE DEI RELATIVI  
FONDI DI AMMORTAMENTO E, ESTRAENDOLO DALLA PERIZIA ANCHE IL DATO DEGLI ANNI DI VITA  
UTILE RESIDUA DEI BENI RIVALUTATI

Qualora esistano dubbi sui dati da indicare Vi preghiamo di rivolgerVi preventivamente ai professionisti di riferimento dello Studio.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
Dr. Sergio Mantovani

